

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **1152/1988** (ECLI:IT:COST:1988:1152)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CONSO** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **28/09/1988**; Decisione del **15/12/1988**

Deposito del **29/12/1988**; Pubblicazione in G. U. **11/01/1989**

Norme impugnate:

Massime: **14133**

Atti decisi:

N. 1152

ORDINANZA 15-29 DICEMBRE 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 56, n. 4, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), promosso con ordinanza emessa il 6 novembre 1987 dal Pretore di Chioggia nel procedimento civile vertente tra Donà Ornote ed altro e l'Ufficio del Registro di Venezia ed altro, iscritta al n. 12 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Chioggia, nel procedimento promosso da Donà Ornote e Boscolo Ines "Berto" contro l'Ufficio del Registro di Venezia, per opposizione all'ingiunzione fiscale intimata nei confronti di essi ricorrenti per il pagamento dell'INVIM, con ordinanza del 6 novembre 1987 (R.O. n. 12 del 1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, n. 4, del d.P.R. 26 aprile 1986, n.131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui non consente la sospensione della riscossione delle imposte e della eventuale esecuzione coattiva al giudice ordinario, per violazione degli artt. 24 e 113 Cost.;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha concluso per l'inammissibilità della questione e, in subordine, per la manifesta infondatezza;

Considerato che il giudice a quo ha sollevato l'incidente di costituzionalità dopo avere ordinato la sospensione della riscossione della imposta e degli atti esecutivi e che, pertanto, va dichiarata la inammissibilità della questione alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte (sent. nn. 142/1988; 550/1987);

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, n. 4, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), sollevata, con riferimento agli artt. 24 e 113, Cost., dal Pretore di Chioggia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.